



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: Aggiornamento dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue:

La legge di riforma del procedimento amministrativo n. 241/90, recepita dalla legge provinciale n. 23/1992, ha introdotto, tra gli altri, l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento da parte delle amministrazioni pubbliche. Tutte le pubbliche amministrazioni, cioè, sono tenute a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sia nel caso in cui lo stesso sia iniziato d'ufficio, sia che consegua ad un'istanza di parte.

Nell'ottica di una complessiva riduzione dei tempi e al fine di garantire una maggiore certezza nell'azione amministrativa, la legge n. 69/2009 ha completamente riformulato la normativa precedente, dettando una nuova disciplina anche riguardo alla tempistica da rispettare e alle conseguenze del ritardo dell'Amministrazione sia per i cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia per i dirigenti responsabili del ritardo. Fatti salvi i termini diversi previsti da regolamenti interni alle amministrazioni o dalla legge stessa, infatti, viene indicato un termine generale di 30 giorni per la conclusione del procedimento, stabilendo anche una specifica responsabilità in capo all'amministrazione nel caso di mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti.

I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. Qualora l'atto propulsivo provenga da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Ente, della richiesta o della proposta.

Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. Tali soggetti sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art.3, comma 3, le indicazioni di cui all'art.8 della legge 241/1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi sono particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 241/1990, mediante forme di pubblicità da attuarsi con la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga.

Cod. Fiscale 01944590221
ifpsandropertinitrento.it



I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale, anche nel caso di provvedimenti recettizi.

I termini per la conclusione dei procedimenti possono essere sospesi una sola volta per un periodo massimo di trenta giorni qualora l'Ente necessiti l'acquisizione di informazioni o certificazioni non in suo possesso e non direttamente reperibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Salvo diversa disposizione il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico

Preso atto che:

L'articolo 12 del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2019-2021", approvato con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 245 e 356 del 2019, stabilisce che il dirigente è responsabile del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione scolastica e formativa provinciale.

L'articolo 3, comma 2, l.p. 23/92 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), dispone che "L'amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, salvo che non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. Il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente, se il procedimento è ad istanza di parte, ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso".

L'articolo 3, comma 4, l.p. 23/92 (Legge provinciale sull'attività amministrativa) "Qualora l'amministrazione non abbia provveduto ai sensi del comma 2, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni".

Considerato che l'articolo 12 del citato Piano precisa che il dirigente di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale è responsabile del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituzione.

Preso atto quindi della necessità di adempiere agli oneri posti a carico del dirigente dell'istituzione, con il presente provvedimento si provvede:

- ad individuare tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione;
- a stabilire i termini di conclusione dei procedimenti in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 23 del 1992 (come richiamato dall'art 12 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2019-2021");
- ad aggiornare, l'allegato A approvato con determinazione n. 91 del 30 settembre 2020, indicante la denominazione del procedimento, il relativo termine di avvio e di conclusione e la durata dello stesso





Tenuto conto dell'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola), il quale attribuisce al dirigente dell'istituzione, tra le altre cose, autonomi poteri di gestione e di organizzazione del lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'articolo 12 del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2019-2021", approvato con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 245 e 356 del 2019;
- VISTO l'articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);
- VISTA la circolare PAT n. 4/2019 Anticorruzione - Trasparenza;
- VISTA la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) ed in particolare l'articolo 33 rubricato "Enti strumentali";
- VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) ed in particolare l'articolo 23, comma 1;
- VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n.2307/2018 (Disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni del sistema educativo provinciale - Anno scolastico 2019-2020);
- VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n.668/2018 (Disposizioni generali per l'adozione dei libri di testo nel primo e secondo ciclo di istruzione);
- VISTI l'art. 4 della l.p. 4/2014 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5) e l'art. 5 del D.Lgs 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- VISTO il D.M 850/2015 (Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107);
- VISTO il D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.);
- VISTO il DPP 12/10/2009 n.20-22/Leg (Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali - articolo 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);
- VISTO l'articolo 18 della L.P. 5/2006 (Legge provinciale sulla scuola);





VISTI gli articoli 17-28-29 del D.lgs 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
VISTO l'articolo 4 del DPP 26-6-2008 n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale - articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);
VISTO il DPP 29-9-2005 n.18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della l.p. 7/1979);
VISTO l' articolo 53 del D.lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
VISTO l'art. 32 l.p. 23/1992 e DPP 5/7/2007 n. 17-97/Leg (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi);
VISTA la L.P. 7/1979 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento);
VISTA la circolare n. 5-2020 anticorruzione-trasparenza del 15 luglio 2020;
VISTA la determinazione n. 91 del 30 settembre 2020;

D E T E R M I N A

1. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa e quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A contenente l'elenco dei principali procedimenti amministrativi dell'istituzione scolastica: individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti;
2. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, entro il 31 agosto 2020, nel sito web dell'istituzione, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti - Dati ulteriori" e altresì sull'albo on-line del sito per 15 giorni consecutivi dall'adozione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (dott. Nicola Parzian)

Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Cod. Fiscale 01944590221
ifpsandropertinitrento.it